SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 ottobre 2006, n. **292.**

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro degli affari esteri n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante «modalità concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modifiche;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;

Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Ritenuto pertanto di dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;

Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteri-

stiche di disagio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso sono presentate nel termine indicato nel bando, che non può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) i titoli indicati nel successivo articolo 4 dei quali siano in possesso;

h) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo articolo 6, comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;

i) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intendono sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 6, comma 5;

j) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo articolo 8, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;

k) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

3. Alla domanda è allegata la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera *g)*.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed è composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.

2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di qualifica non inferiore a C2.

Art. 4.

Titoli

1. La commissione può assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli:

a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle definite articolo 1, comma 1, lettera *b)*;

b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di lauree specialistiche sopra indicate;

c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;

d) comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le Organizzazioni internazionali.

2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo articolo 5, commi 2 e 3, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 5.

Prove di preselezione

1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno, è facoltà dell'amministrazione effettuare una preselezione mediante quesiti a risposta multipla ed a correzione informatizzata.

2. Le modalità di svolgimento della prova di preselezione, nonché le materie oggetto della stessa, sono stabilite nel bando di concorso.

3. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.

Art. 6.

Prove obbligatorie

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturità e le attitudini operative del candidato.

2. La prima prova scritta consiste in una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del

candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo.

3. La seconda prova scritta consiste in un tema su di un argomento di attualità internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

4. La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, e comprende anche una prova teorico-pratica in informatica.

Il bando indica inoltre, per la prova orale, almeno tre ulteriori discipline scelte nel seguente elenco:

elementi di diritto amministrativo;

elementi di contabilità di Stato;

elementi di geografia politica ed economica;

elementi di comunicazione pubblica ed istituzionale;

elementi di economia e gestione delle imprese.

5. La prova orale è comprensiva di una prova obbligatoria in lingua inglese, intesa ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato di tale lingua; è inoltre comprensiva di una seconda prova obbligatoria nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese.

6. Le prove orali obbligatorie di lingua consistono in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano.

Art. 7.

Punteggio

1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. Per superare la prova orale il candidato deve riportare una votazione di almeno settanta centesimi.

3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 8.

Prove facoltative

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.

2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

2. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

3. I candidati dispongono di cinque ore per la prova obbligatoria scritta di cultura contemporanea e di tre ore per la prova obbligatoria scritta in lingua straniera.

4. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sarà individuale, indicherà le votazioni nelle singole prove scritte.

Art. 10.

Graduatoria

1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 4.

2. Il direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, è abrogato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Affari esteri, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

— Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401:

«Art. 4 *(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).* — 1. È istituita presso il Ministero la commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione cultura internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma primo dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma secondo dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera *d)* del comma primo dell'art. 3;

e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera *g)* del comma primo dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».

«Art. 5 *(Composizione, durata ed ordinamento della commissione).* — 1. La commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è composta da:

a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

b) tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;

c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) il direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;

g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato;

h) il direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

i) il direttore generale del dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

l) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

m) il direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

n) un rappresentante della RAI-radio-televisione italiana designato dal consiglio di amministrazione;

o) il presidente della società Dante Alighieri, o un suo delegato.

2. La commissione adotta entro trenta giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la direzione generale.

3. La commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma primo, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme, del proprio regolamento interno. La commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.».

«Art. 12 *(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero).* — 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in

collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.».

— I decreti del Ministro degli affari esteri del 6 maggio 1991, n. 3156, e del 27 maggio 1991, n. 3297, emanati sulla base di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernono la composizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 luglio 1993, n. 178, dettava la disciplina delle modalità concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale. Esso viene abrogato e sostituito dal presente regolamento.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, costituisce la normativa di riferimento per quanto riguarda tutti gli aspetti della procedura concorsuale disciplinata dal presente regolamento. In tale materia esso ha aggiornato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro entrato in vigore il 16 maggio 1995 è relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995.

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 febbraio 1999 è relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.

— Il Contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000, è relativo al quadriennio normativo 1998-2001. Esso contiene la declaratoria dei nuovi profili professionali del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri destinatario del C.C.N.L. 1998-2001.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 contiene la numerazione e la denominazione delle nuove classi di laurea universitarie ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»), definendone altresì gli obiettivi formativi qualificanti.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del 4 decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio)*. — 1. Le Università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.».

— La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, si propone di fornire alcune indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti secondo il «Nuovo ordinamento universitario» per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per l'art. 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.

06G0312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Chavez Del Rio Carmen Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della signora Chavez Del Rio Carmen Isabel, nata a Chincha (Perù) il 15 aprile 1959, cittadina italiana, diretta ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Abogado» conseguito presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marco» di Lima (Perù) in data 8 novembre 1991 e rilasciato il 13 novembre 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di «Bachiller en Derecho y Ciencias Politicas» conseguito presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marco» di Lima (Perù) in data 13 maggio 1991 e rilasciato in data 24 maggio 1991;

Considerato che la signora Chavez Del Rio è iscritta al «Colegio de Abogados de Lima» dal 20 dicembre 1991;

Vista l'esperienza professionale e la formazione maturata dalla richiedente nel campo della mediazione culturale, come documentato in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Chavez Del Rio Carmen Isabel, nata a Chincha (Perù) il 15 aprile 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A11285

DECRETO 27 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabiità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della signora Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, nata a Calì (Colombia) il 20 aprile 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Abogada» conseguito presso l'«Universidad de San Buenaventura» di Calì - Valle del Cauca (Colombia) in data 17 novembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Registro Nacional de Abogados» della Repubblica di Colombia dall'8 ottobre 1990, requisito attestato dal «Consejo Superior de la Judicatura» di Bogotà (Colombia) in data 2 febbraio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Ciocca Montoya Vera Gloria Elena, nata a Calì (Colombia) il 20 aprile 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del dereto.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A11286

DECRETO 28 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Malerba Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Malerba Michele, nato l'11 marzo 1972 a Como (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «fiduciario commercialista» conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in posesso della «laurea in economia e commercio» conseguita presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano (Italia) in data 12 aprile 1996 e della «laurea in giurisprudenza» conseguita presso l'«Università degli studi dell'Insubria» di Varese (Italia) in data 10 ottobre 2005;

Considerato che il signor Malerba ha documentato il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di «fiduciario commercialista» rilasciata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino in data 24 gennaio 2006;

Preso atto che, da attestazione della autorità competente svizzera, risulta che il richiedente ha il diritto di esercitare in Svizzera la professione di «fiduciario commercialista»;

Preso atto che il signor Malerba ha dimostrato lo svolgimento in Italia del tirocinio triennale come revisore contabile concluso in data 13 dicembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare una prova attitudinale orale sulle materie del diritto commerciale, diritto tributario e deontologia professionale;

Rilevato che, con specifico riferimento alla materia del diritto commerciale, gli esami universitari sostenuti dal signor Malerba sono antecedenti alla riforma del diritto societario del 2003 per cui appare necessario includere tale materia tra quelle oggetto di prova attitudinale al fine di assicurare un aggiornamento al riguardo;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Malerba Michele, nato l'11 marzo 1972 a Como (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A11284

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Capriccio John Francis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Capriccio John Francis, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dent. Chirurg. Doctoris» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione dell'11 luglio 2006;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Vista la «dichiarazione di valore» rilasciata in data 2 marzo 2006, con la quale l'Ambasciata d'Italia a Washington dichiara che il titolo di «Doctor of Dental Surgery» è stato rilasciato in data 7 giugno 1970 al sig. Capriccio John Francis dalla «Georgetown University» di Washington;

Preso atto che l'Ambasciata medesima, con nota n. 5261 del 12 ottobre 2006, ha confermato che il dott. Capriccio John Francis è la stessa persona di Capriccio Joannem Franciscum a cui è stato rilasciato il titolo di «Dent. Chirurg. Doctoris» e che la denominazione del titolo riportata nel suddetto diploma corrisponde al titolo di «Doctor of Dental Surgery»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dent. Chirurg. Doctoris» rilasciato dal «Collegii Georgiopolitani» di Washington D.C. (USA) in data 7 giugno 1970 al sig. Capriccio Joannem Franciscum, nato a New York (USA) il 1° giugno 1945, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Capriccio John Francis è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A11272

DECRETO 26 ottobre 2006.

Riconoscimento, al dott. Abenavoli Fabio Massimo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Abenavoli Fabio Massimo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Especialista em Cirurgia Plastica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 19 settembre 2006;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che il dott. Abenavoli Fabio Massimo è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma dal 26 febbraio 1986;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Especialista em Cirurgia Plastica» rilasciato dallo «Instituto de Pós-Graduação Mèdica Carlos Chagas» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 28 luglio 1992 al dott. Abenavoli Fabio Massimo, nato a Roma il 23 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

2. Il dott. Abenavoli Fabio Massimo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A11273

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 2006.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2006-2010, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera del 9 novembre 2006 con la quale il sig. Valentino Carmine Antonio, componente del Comitato stesso, designato dalla CNA in rappresentanza dei lavoratori autonomi, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota del 16 novembre 2006 con la quale la CNA ha designato, in sostituzione del sig. Valentino Carmine Antonio, dimissionario, il sig. Pedoto Luigi, nato a San Martino Valle Caudina (Avellino) il 26 luglio 1950 ed ivi residente alla via Mulino Vecchio - codice fiscale PDTLGU50L26I016V;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Pedoto Luigi, come sopra identificato, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 16 novembre 2006

Il direttore provinciale reggente: MORANTE

06A11274

DECRETO 23 novembre 2006.

Nomina di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione e delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera del 22 novembre 2006 della CISL - Unione sindacale territoriale di Varese, con la quale vengono comunicate le dimissioni del sig. Botturi Sesto, con il sig. Gasparetto Benito quale membro supplente nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. Gasparetto Benito, nato a Rovigo il 21 giugno 1941 e residente a Germignaga, via Bellini n. 12, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione e delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della CISL - Unione sindacale territoriale di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A11283

DECRETO 27 novembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli presso l'INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 8 del 16 novembre 2006 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede I.N.P.S. di Terni;

Vista la nota del 21 novembre 2006 con la quale la Confagricoltura designa Valentino Trippini quale rappresentante supplente in seno alla predetta Commissione in sostituzione di Stefania Proietti, dimissionaria;

Decreta:

Valentino Trippini è nominato membro supplente della Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli, in rappresentanza della Confagricoltura e in sostituzione di Stefania Proietti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 27 novembre 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A11275

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Terre Aurunche», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRIALIMENTATI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), corso Lucilio n. 12, presso Casa comunale - Ufficio agricoltura, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Terre Aurunche, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66744 del 20 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Terre Aurunche, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Terre Aurunche, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66744 del 20 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.

Art. 2.

La denominazione Terre Aurunche è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Terre Aurunche, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRE AURUNCHE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» è riservata all'olio extravergine di oliva, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di origine protetta deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:

a) «Sessana», per non meno del 70%;

b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» per non più del 30%.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

colore: giallo/verde;

Descrittore	Mediana
Difetti	0
Fruttato di oliva	2 - 4
Amaro	2 - 4
Piccante	2 - 4
Carciofo	2 - 4
Mandorla	1 - 3

Coefficiente di Variazione Robusto CVr% $\leq$20

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità libera max:	< 0,60;
Numero di perossidi:	< = 13 Meq/Kg;
K232:	< = 2,10;
Polifenoli totali:	> = 100 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al Reg. CEE n. 2568/1991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di origine protetta devono essere quelle specifiche delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. La potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni. Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente. Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola. Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue. La raccolta delle olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. È vietato l'uso di cascolanti. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura. Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti è di 10 tonnellate per ettaro. La produzione massima di olive per pianta è di 40 chilogrammi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20% espressa in chilogrammi. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» può avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della regione Campania;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della regione Campania;

c) biologico.

Le operazioni di trasformazione delle olive ed il condizionamento dell'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche specificate nel precedente art. 2.

La durata del processo di lavorazione deve essere tale da impedire processi di ossidazione e fermentazione della pasta arrecanti difetti di lavorazione all'olio.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27ºC, la durata non deve superare i 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione.

È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati chiusi e asciutti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'olio di oliva delle terre aurunche è fortemente radicato nel territorio ed è il frutto dell'interazione tra terreno, clima, ambiente e uomo. Risultato di ciò è una particolare importanza riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel manoscritto «TERRITORI ET OLIVETI A. G.P.», volume probabilmente in uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e una parte esclusiva è riservati agli oliveti affinché non si confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, è ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato, nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»: Corte Grande, Fossatiello; Palombarella; Bosse; Piscitiello; Grotte Pilone; Sferra Cavallo; Cellaro; Tuoro Contardo; Corte delle Pigne; Corte di Sorbello; Pagliarola; Cadarine; Pezzalonga; Acqua auta di Gramegna; Selva Nera den Lamia; ecc, siti in area di Sessa Aurunca. Ed ancora «Territori in Carinola»: Garrusi; Chiusa, Casaleciello; Cantalupi; via della Cerqua, San Gio: e Paulo; Pantanella; Cantaro; Chiuppetiello; Armarani; Santo Vennitto; Pezza frande; Viallonghi; Santa Croce; ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.

L'insieme di queste denominazioni sono le «TERRE AURUNCHE» ed alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi ed in taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.

L'olivo rappresenta la coltura agraria più tradizionale e più espressiva del territorio in cui è radicata, essa è l'ultima coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'è quasi un rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con tutto ciò che a questo è dedicato. È l'esempio tipico di coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di ricchezza o povertà: nei matrimoni di campagna di una volta la dote della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo «staio» era una unità di misura di capacità, 10 o 11 litri a seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le genti aurunche è ancora testimoniata dall'usanza diffusa e addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde il suo contenuto.

La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre rappresenta un evento che, più che il resoconto economico di un'annata agraria, scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in particolare dove, prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. È lì che spesso si dirimono questioni sorte anche a causa della raccolta delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della cultivar «Sessana» che è quella di staccarsi difficilmente dalla pianta, pone i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi sui secondi che sono letteralmente presi «in ostaggio», circa i tempi e le condizioni di raccolta delle olive, incidendo in maniera significativa sulla qualità del prodotto derivato.

La coltivazione dell'olivo nella regione è caratterizzata oltre che dalle varietà presenti anche dalle particolari condizioni pedo-climatiche. Il clima semiasciutto è quello mite tipico dell'area mediterranea con piovosità concentrata nel periodo autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiché tutti i terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche avvenute in età pleistocenica. Tale genesi ha generato terreni particolarmente dotati di tutti i macroelementi essenziali a qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo di microelementi, fanno di questi terreni un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo i cui prodotti derivati sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze polifenoliche.

Art. 7.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata in conformità agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti la produzione di olio «Terre Aurunche» D.O.P., compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritta nell'art. 3 del presente disciplinare, ciò al fine di garantirne la tipicità e permettere la rintracciabilità ed il controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» deve essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

a) Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

b) Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo:

un cerchio il cui colore è (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio è del colore (CMYK): (C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo, nella metà superiore in maniera anulare, la scritta «terre aurunche» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella metà inferiore in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8:1 a favore della scritta «terre aurunche»; all'interno del cerchio e delle due scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M) 1% - (Y) 100% - (K) 0%; una segno grafico raffigurante un ponte avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un ultima segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C) 43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in basso a destra a 135º.

c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

d) È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo di agricoltura biologica o da produzione integrata.

e) È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

f) Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

g) È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

06A11309

DECRETO 30 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano di Sardegna», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazionc trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta della DOP Zafferano di Sardegna, con sede in San Gavino di Monreale (Cagliari), via Trento n. 2, presso Casa Municipale, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Zafferano di Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66766 del 21 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la richiesta della DOP Zafferano di Sardegna, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Zafferano di Sardegna, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la richiesta della DOP Zafferano di Sardegna, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Zafferano di Sardegna, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66766 del 21 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Zafferano di Sardegna.

Art. 2.

La denominazione Zafferano di Sardegna è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Zafferano di Sardegna, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DOP «ZAFFERANO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) «Zafferano di Sardegna» è riservata allo zafferano essiccato in stimmi o fili proveniente dalle coltivazioni di *Crocus sativus L.* rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Lo «Zafferano di Sardegna», Iridacea geofita, perenne, è una pianta erbacea, alta circa 15 cm, formata da un apparato ipogeo (bulbo-tubero), da foglie e fiori con le seguenti caratteristiche:

bulbo-tuberi - tunicati di forma subovoidale, compressi alla base, conico-rotondati ed appiattiti all'apice, carnosi, internamente di colore bianco, ricoperti da tuniche reticolate a fibre sottili, brune ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forme di guaine membranose. Il peso oscilla dai 0,5 ai 25 gr; l'altezza da 1 a 5 cm e la larghezza tra 0,5 e 4 cm.

foglie strette, lineari, allungate e di colore verde intenso, avvolte da una spata biancastra costituita da 3-4 strati di tuniche. Il margine è intero e appena papilloso con uno sviluppo di 60-70 cm. di lunghezza e una larghezza media compresa tra 2-3 mm. Sono presenti in numero di 3-7.

perigonio campanulato, violaceo con striature più scure, di forma tubulosa a fauce dilatata in alto da cui emergono sei tepali (tre interni e tre esterni) di colore rosso violaceo e lunghezza compresa tra i 4 ed i 5,6 cm, sono per lo più solitari oppure in numero di due o tre, raramente cinque, ciascuno avvolto da 1 o 2 spate.

stimmi interi, trifidi di colore rosso scarlatto, si presentano, in numero di 3, con una lunghezza tra 1,4 e 4,8 cm ed un peso compreso tra 0,02 e 0,055 gr, sporgenti dalle lacinie perigoniali.

Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P. ai fini dell'immissione in commercio deve essere classificato nella categoria «zafferano in stimmi o fili»: e presentare le seguenti caratteristiche organolettiche: colore rosso brillante dato dal contenuto di crocina, aroma molto intenso derivante dal contenuto di safranale e gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.

Categoria	Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di crocina a circa 440 nm su base secca	Potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca	Potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbenza a circa 330 nm su base secca
I	≥ 190	≥ 70	Da 20 a 50

Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione o adulterazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano di Sardegna» D.O.P. comprende il territorio dei Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La Denominazione d'Origine Protetta «Zafferano di Sardegna» è riservata esclusivamente allo Zafferano coltivato in pieno campo secondo le tecniche sottoelencate.

Il terreno deve essere sciolto e ben drenato. La sua preparazione inizia con una sistemazione superficiale seguita da un'aratura a 30-40 cm, da un'erpicatura e assolcatura.

È ammessa la concimazione che deve avvenire con l'impiego di fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica apportando 300-400 q.li/ha di letame maturo distribuito nell'autunno precedente l'impianto. L'arricchimento del terreno di elementi nutritivi è consentito facendo precedere l'impianto dello Zafferano con una leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.).

Il controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente attraverso interventi manuali di zappatura sulla fila affiancati da quelli meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di sostanze chimiche. Tali interventi devono essere eseguiti in autunno, prima e/o dopo la fioritura, e in primavera.

La messa a dimora dei bulbo-tuberi deve essere realizzata nel periodo compreso tra il 1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli alla profondità di 15-20 cm. I sesti d'impianto devono essere caratterizzati da una distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di almeno 30 cm. I bulbo-tuberi, di provenienza dalle zone indicate al precedente art. 3, devono essere selezionati, scartando quelli che presentano malformazioni, lesioni ed evidenti sintomi di avversità fitopatologiche.

La fioritura avviene in un arco di tempo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre e si protrae per circa 15-20 giorni. I fiori devono essere raccolti a partire dalle prime ore del giorno quando sono ancora chiusi o leggermente aperti. La raccolta deve essere eseguita con un taglio praticato alla base del perigonio. I fiori devono, quindi, essere adagiati in sottili strati, senza alcuna compressione, dentro ceste e conservati in locali areati.

La coltivazione ha una durata di 4 anni ed il bulbo-tubero non può essere reimpiantato sullo stesso terreno prima di 4 anni.

I valori massimi di resa annua dello Zafferano di Sardegna essicato sono pari a 15 Kg per ettaro, mentre quelli dello Zafferano di Sardegna fresco sono pari a 75 Kg per ettaro.

Lo «Zafferano di Sardegna» DOP deve essere ottenuto attraverso un processo di lavorazione, da realizzarsi nel giorno di raccolta, che si articola nelle seguenti fasi:

a) separazione degli stimmi dalle restanti parti del fiore (perigonio e stami); tale operazione deve essere eseguita con molta cura ed esperienza, in modo che gli stimmi non subiscano troppe manipolazioni né presentino, nel prodotto finito, residui del fiore. Essa deve essere realizzata aprendo i fiori e recidendo lo stilo poco più in alto dell'attaccatura degli stimmi, facendo attenzione a non dividerli. Per rendere il prodotto puro, si provvede ad eliminare la parte biancastra che tiene uniti gli stimmi allo stilo;

b) essiccazione degli stimmi; deve essere eseguita dopo aver distribuito gli stimmi su dei supporti di legno e/o carta attraverso la loro esposizione a sorgenti di calore blando, in modo che il processo avvenga lentamente, fino al punto in cui gli stimmi si spezzano facilmente con frattura netta. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento: solare o in forni o essiccatoi elettrici. Per tale processo la temperatura della fonte di calore è compresa tra i 20 ed i 45ºC;

c) prima dell'essicazione degli stimmi è consentita la pratica dell'umettamento degli stimmi con olio extra vergine d'oliva prodotto in Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con delicatezza con i polpastrelli delle dita unti; la quantità di olio per questa operazione è compreso tra 0,1 ml e 1,5 ml per 100 gr di prodotto.

Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P. deve essere coltivato, raccolto, lavorato e confezionato nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone della Sardegna, unite a tradizionali tecniche di coltivazione e lavorazione tramandate nei secoli di padre in figlio, consentono di ottenere un prodotto con peculiarità organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili.

Da un'attenta analisi qualitativa dello zafferano prodotto in Sardegna è stato, infatti, riscontrato che il contenuto medio di crocina (l'elemento al quale è collegato il potere colorante dello zafferano), picrocrocina (l'elemento al quale sono riconducibili gli effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento al quale sono associate le proprietà aromatizzanti) è notevolmente superiore alla norma.

Queste peculiari caratteristiche del prodotto «Zafferano di Sardegna» DOP esprimono in realtà il forte legame con il territorio di origine, particolarmente vocato, sia per le sue potenzialità umane che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben prospera una pianta che, come si è soliti affermare, «timit su frius e cikat su kalenti» (teme il freddo e cerca il caldo).

Il clima della zona di coltivazione dello zafferano, è tipicamente mediterraneo, con piogge concentrate nel periodo autunno-invernale, generalmente mite, mentre le estati sono calde e aride. La temperatura media invernale è di 11,3ºC, mentre quella estiva risulta di circa 24ºC, con una media annuale di 17,6ºC. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate.

Il 95% degli apporti idrici annuali, che ammontano a circa 560 mm, è dovuto a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua delle piogge è notevolmente irregolare, presentando un picco di 196 mm durante la stagione invernale ed un assenza quasi totale (21 mm) nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente a 51.

I terreni destinati alla coltivazione dello zafferano sono di ottima fertilità. Si tratta in gran parte di terreni di origine alluvionale profondi (vertisuoli) a tessitura franco sabbiosa-argillosa, permeabili, privi o con ridotta percentuale di scheletro e con un ottima capacità di ritenzione idrica.

Lo zafferano di Sardegna deve le sue peculiarità, oltre agli aspetti pedoclimatici della zona di produzione alle tecniche agronomiche e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate nelle diverse fasi del processo produttivo.

In particolare già dalla fase di avvio della coltura e a partire dalla selezione del materiale di propagazione oggetto di attenta e meticolosa selezione per poi arrivare alla raccolta, mondatura, essiccazione, conservazione, l'uomo interviene apportando conoscenze e pratiche acquisite nei secoli e tramandate ai giorni nostri che consentono di ottenere un prodotto con elevate qualità intrinseche ma anche con un forte e solido legame con la storia e la cultura del territorio in cui viene prodotto. Lo zafferano di Sardegna ha condizionato nelle sue alterne vicende economiche e per la sua importanza la vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato.

Il ciclo di coltivazione dello zafferano in Sardegna è poliennale. Le tecniche agronomiche poste in atto in tutte le fasi del ciclo colturale sono quelle tipiche di una coltivazione «biologica», cioè senza l'apporto e l'uso di sostanze chimiche di sintesi. Particolare importanza e tipicità riveste l'operazione dell'umettamento degli stimmi con olio extravergine nella fase che precede l'essiccazione. Operazione questa che si tramanda da secoli e che richiede l'attenzione di mani esperte.

La cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, è molto antica ed affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola.

Sotto il dominio punico e nel periodo romano e bizantino, si consolidò la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.

Ma la prima vera testimonianza di commercializzazione del prodotto «zafferano» si ha nel XIV secolo con il Regolamento del porto di Cagliari del 1317 (Breve Portus) che contiene una norma per disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna.

Nell'800, si diffonde ulteriormente la coltura e l'uso della droga, impiegata non solo per le sue qualità aromatiche e medicinali, ma anche per la tintoria delle sete e dei cotoni. Non meno importante era però l'utilizzo che veniva fatto in cucina nelle preparazioni tipiche di pane, primi, secondi e dolci o, nei mercati, come merce di scambio.

Già a partire dalla guerra e con la ripresa economica, lo zafferano perde però la sua funzione di metro di valutazione dello stato sociale delle famiglie ma rimane, per molte di esse, un'importante fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica all'agricoltura ed alla pastorizia.

Art. 7.

Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P., in attesa del confezionamento, deve essere conservato in contenitori di vetro o latta o acciaio inox, a chiusura ermetica che lo preservino dall'esposizione alla luce e all'aria.

Il confezionamento deve avvenire con cura e in confezioni tali da non provocare danni interni o esterni al prodotto. Il materiale delle confezioni deve essere di vetro o terracotta, o sughero o cartoncino (quello a diretto contatto con il prodotto è costituito da vetro o carta) e deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il trasporto e la conservazione. Le confezioni hanno un peso di 0,25 g, o 0,50 g, o 1 g, o 2 g, o 5 g.

Le confezioni devono recare:

il logo della D.O.P. «Zafferano di Sardegna»;

il logo comunitario della D.O.P;

ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti;

il bollino recante la numerazione progressiva delle quantità prodotte, rilasciato dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o in caso di sua assenza dalla Struttura di controllo.

Il logo della denominazione è costituito da tre parti ben distinte con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con segno stilizzato, da un fiore a sei tepali disposto a sinistra per lasciar spazio agli stimmi che si protendono verso destra e verso sinistra; in alto è disposto ad arco la dicitura «Zafferano di Sardegna» in carattere Futura Condensed; in basso chiusa in un bacchettone la scritta «Denominazione di Origine Protetta» in carattere Futura Condensed.

La D.O.P. deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinto nettamente dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

Alla Denominazione d'Origine Protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo deve essere presentato a colori in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati di seguito:
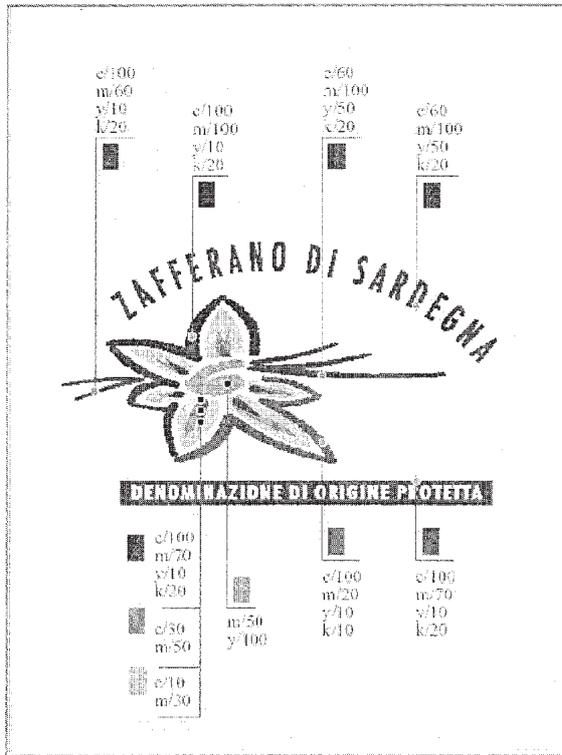
Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette o confezioni rende necessario ridurre le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato lo «Zafferano di Sardegna» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo, in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione di origine protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'Origine Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta.

In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CE n. 510/2006.

06A11310

DECRETO 30 novembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 4 marzo 2005 al «Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005 con il quale il Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 3 marzo 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 novembre 2006;

Considerato che il predetto Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini ha comunicato con nota datata 14 novembre 2006 la cessazione dell'attività al 30 novembre 2006.

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005 con il quale il Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/A, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del 1° dicembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11311

DECRETO 30 novembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 4 marzo 2005 al «Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2005 con il quale il Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 3 marzo 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 novembre 2006;

Considerato che il predetto Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini ha comunicato con nota datata 14 novembre 2006 la cessazione dell'attività al 30 novembre 2006;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2005 con il quale il Laboratorio agroalimentare qualità e sviluppo rurale unione italiana vini, ubicato in Montepulciano (Siena), via della Talosa n. 6/A, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del 1º dicembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11312

DECRETO 30 novembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Vagaggini Carbone Snc», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2006 con il quale il laboratorio Vagaggini Carbone Snc, ubicato in Siena, Strada di Cerchiaia n. 42/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Vagaggini Carbone Snc, ubicato in Siena, Strada di Cerchiaia n. 42/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90, allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90, allegato 14
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90, allegato 25, par. 2.3
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90, allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90, allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90, allegato 4
Massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC	Reg. CEE 2676/90, allegato 1, par. 5.2
Solfati	Reg. CEE 2676/90, allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90, allegato 3, par. 5.2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90, allegato 5, par. 3.2 e 4

06A11313

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina;

Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata fino al 24 dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina D.O.P. con nota del 5 agosto 2004 ha comunicato di confermare l'organismo CSQA Certificazioni Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005, 3 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11384

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 28 dicembre 2006;

Considerato che l'A.R.S. Calabresi - Allevatori regionali suinicoltori calabresi soc. coop., con nota del 22 marzo 2005 ha comunicato di confermare l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Capocollo di Calabria registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11385

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 28 dicembre 2006;

Considerato che l'A.R.S. Calabresi - Allevatori regionali suinicoltori calabresi soc. coop., con nota del 22 marzo 2005 ha comunicato di confermare l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pancetta di Calabria registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A11386

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 28 dicembre 2006;

Considerato che l'A.R.S. Calabresi - Allevatori regionali suinicoltori calabresi soc. coop., con nota del 22 marzo 2005 ha comunicato di confermare l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A11387

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 28 dicembre 2006;

Considerato che l'A.R.S. Calabresi - Allevatori regionali suinicoltori calabresi soc. coop., con nota del 22 marzo 2005 ha comunicato di confermare l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Soppressata di Calabria registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005, 18 aprile 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A11388

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1778/2001 del 7 settembre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Salamini Italiani alla Cacciatora;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salamini Italiani alla Cacciatora;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 29 dicembre 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Cacciatore con nota del 7 aprile 2006 ha comunicato di confermare l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Salamini Italiani alla Cacciatora anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 29 dicembre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salamini Italiani alla Cacciatora registrata con il regolamento (CE) n. 1778/2001 del 7 settembre 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 dicembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11389

DECRETO 6 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino all'11 dicembre 2006;

Considerato che il Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. a r.l. con nota del 22 ottobre 2001 ha comunicato di confermare l'organismo Check Fruit Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Check Fruit Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Check Fruit S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11390

DECRETO 6 dicembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino all'11 dicembre 2006;

Considerato che il Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. a r.l. con nota del 22 ottobre 2001 ha comunicato di confermare l'organismo Check Fruit Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta auto-

rizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Check Fruit Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Check Fruit Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: La Torre

06A11391

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 novembre 2006.

Soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il D.D. n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 41.666.552,00, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Verificata la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il D.D. n. 718/Ric. del 14 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2006, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 2240/Ric. del 30 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006, concernente un secondo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la documentazione integrativa fornita dalla società R.A.F. S.r.l.;

Visto l'esito dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nella seduta del 21 novembre 2006;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, per la società R.A.F. S.r.l. complessivamente pari a € 203.000,00.

L'agevolazione in questione grava sulla disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005:

sezione aree depresse per € 203.000,00 nella forma del credito d'imposta.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 27 novembre 2006

Il dirigente: COBIS

06A11204

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

I Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, in località Cannitello. (Deliberazione n. 83/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VIsta la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali tra i quali sono inclusi — tra l'altro — interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include il «Ponte sullo Stretto di Messina» — per il quale indica un costo di 4.957,986 milioni di euro, in assenza di disponibilità — e, nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, tra i sistemi ferroviari, l'«asse ferroviario Salerno-Reggio CalabriaPalermo-Catania» per il quale indica un costo complessivo di 12.291,674 milioni di euro, e disponibilità pari a 201,418 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1º agosto 2003, n. 66, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina»;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 8 febbraio 2006, n. 100, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello" - progetto definitivo opera provvisionale»;

Visto l'aggiornamento alla suddetta relazione istruttoria, consegnato in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il dossier di valutazione sulla «variante di Cannitello», del pari consegnato in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che le infrastrutture «Ponte sullo Stretto di Messina e relative opere di collegamento» e «Tratta calabrese della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria» sono comprese nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002;

Considerato che l'intervento in oggetto è stato trattato anche nelle sedute del Comitato del 29 luglio 2005 e del 3 agosto 2005, ma non deliberato in quella sede a causa dell'opposizione anticipata dalla regione Calabria e in presenza di un parere sfavorevole del Ministero per i beni e le attività culturali ed è stato altresì esaminato nella riunione preparatoria del 24 gennaio 2006 nella quale è stato preannunciato il parere sfavorevole della regione Calabria dall'assessore presente;

Considerato che in tutte le occasioni sopra citate l'intervento è stato proposto quale opera provvisionale volta alla risoluzione di interferenza primaria e propedeutica alla costruzione del pilone del ponte sullo stretto di Messina sul versante calabrese;

Considerato che la segreteria del Comitato, con nota 27 gennaio 2006, n. 2897 e con riferimento al citato preannunciato parere sfavorevole della regione Calabria espresso nella seduta preparatoria del 24 gennaio 2006, ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valutare se ricorressero le condizioni per esperire la procedura prevista dal decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nei casi di dissenso della regione e se quindi la proposta di approvazione potesse essere sottoposta alle definitive determinazioni di questo Comitato ovvero se fosse ipotizzabile una soluzione diversa;

Considerato che la regione Calabria, con nota consegnata nella seduta del 22 marzo 2006, si è espressa favorevolmente in merito alla realizzazione della «variante di Cannitello» subordinatamente alla condizione che l'opera non sia condizione essenziale alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ma serva soltanto a migliorare ed implementare il sistema della rete ferroviaria regionale;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aggiornamento della relazione istruttoria consegnata in seduta, sembra adeguarsi all'impostazione della regione Calabria, presentando l'opera come intervento finalizzato a migliorare ed implementare il sistema della rete ferroviaria regionale e sottolineando che la variante rappresenta la prima fase delle opere atte a consentire la continuità dell'esercizio ferroviario durante la costruzione della galleria che libererà la parte più cospicua del fronte mare;

Ritenuta quindi coerente con la suddetta impostazione l'individuazione di RFI S.p.A. quale soggetto aggiudicatore e ritenuto altresì che l'opera, pur mantenendo le caratteristiche tecniche originarie, vada quindi ricondotta ad altra infrastruttura del Programma ed in particolare al citato «asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania», in quanto apporta indubbi vantaggi sia al trasporto passeggeri a lunga percorrenza che al trasporto ferroviario regionale;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in oggetto consiste in una variante della lunghezza di circa 1.150 m dell'esistente linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello, da realizzare in affiancamento alla tracciato esistente;

che — come esposto in premessa — nell'impostazione originaria l'intervento era mirato a liberare le aree interessate dalle opere di fondazione della torre est del Ponte sullo Stretto di Messina;

che, giusta quanto precisato nella relazione istruttoria, il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato nell'ambito del progetto preliminare del suddetto «Ponte sullo Stretto di Messina», di cui alla citata delibera n. 66/2003, in quanto interferenza primaria la cui risoluzione è propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte sulla Stretto di Messina;

che, inoltre, tra le prescrizioni alla cui osservanza è soggetta la suddetta approvazione si fa riferimento alla «variante di Cannitello» e si prevede la stipula di un Accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni Calabria e Sicilia, Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e ANAS S.p.A., per disciplinare gli impegni di relativa competenza in merito alla realizzazione dell'opera, e Accordo di programma poi sottoscritto in data 27 novembre 2003;

che il progetto definitivo all'esame è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore ai soggetti interessati in data 9 giugno 2004, con eccezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale è stato trasmesso in data 25 giugno 2004;

che il responsabile del procedimento ha attestato la rispondenza di detto progetto definitivo al citato progetto preliminare approvato;

che al procedimento è stata data pubblicità su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;

che in data 29 luglio 2004 si è tenuta la Conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la presentazione — concordata nella medesima Conferenza — da parte del comune di Villa San Giovanni di proposte alternative di tracciato e di modalità di realizzazione, finalizzate al recupero del fronte mare;

che il soggetto aggiudicatore, incaricato di analizzare le suddette proposte e di eseguire uno studio di fattibilità di quelle che risultassero praticabili economicamente e tecnicamente, ha ritenuto realizzabile la proposta denominata «B» con le modifiche apportate con la alternativa «B1», cosiddetta «semintubata a monte»;

che lo studio di fattibilità sviluppato per la alternativa B1 ipotizza la esecuzione di una galleria naturale a canna singola di lunghezza inferiore a 2.000 m, per un costo stimato di circa 124,5 milioni di euro, e individua un percorso di realizzazione articolato in fasi di esecuzione;

che, a conclusione della istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto che la prima fase della suddetta alternativa B1, consistente nella esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo sottoposto a questo Comitato con la denominazione «variante di Cannitello», consenta, liberando già una porzione di fronte mare, la continuità dell'esercizio ferroviario durante la costruzione della galleria che renderà disponibile la parte più cospicua del fronte mare medesimo, mentre la suddetta alternativa B1 nel suo complesso si configura come soluzione finale a livello ambientale e paesaggistico, rispettando le prescrizioni formulate sul progetto preliminare dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal comune di Villa San Giovanni liberando una cospicua porzione del fronte mare, a livello tecnico, in quanto consente il ripristino della fermata di Cannitello, evita la realizzazione di due canne in galleria, non impegna per la realizzazione delle gallerie i terreni più scadenti ed a livello economico, in quanto meno costosa della proposta B;

che il citato Ministero propone a questo Comitato di prendere atto che il progetto definitivo «variante di Cannitello» si configura come opera di prima fase della successiva «variante finale» e di autorizzare, quale soluzione definitiva, l'opera individuata come «alternativa B1» e che prenderà il nome di «variante finale alla linea storica in località Cannitello», di cui nel frattempo il soggetto aggiudicatore potrà sviluppare il progetto preliminare;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, che in sede di Conferenza dei servizi si era espresso negativamente sul progetto, con nota 24 gennaio 2006 si è espresso positivamente sulla soluzione progettuale proposta con prescrizioni aggiuntive dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che hanno espresso parere favorevole l'Autorità di bacino regionale e, con osservazioni, il settore idrogeologico affari tecnici della regione Calabria;

che la Commissione speciale VIA, con nota 28 luglio 2004, ha verificato l'ottemperanza del progetto definitivo all'esame alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale, senza emettere ulteriori prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;

che il predetto Ministero, come anticipato in premessa, nella stesura aggiornata della relazione pare aderire all'impostazione concettuale dell'opera proposta dalla regione Calabria;

sotto l'aspetto attuativo:

che, sulla base di quanto sopra riportato, è quindi legittimo individuare Rete ferroviaria italiana S.p.A. quale soggetto aggiudicatore;

che il CUP del progetto è J11H03000170000;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento, è quantificato in 19.000.000 euro, così articolati:

(importi in euro)

Voce	Importo	Percentuale
opere da appaltare	13.060.741,80	68,7
oneri sicurezza	198.790,48	1,0
opere compensative (punto a somme a disposizione)	474.405,00	2,5
altre somme a disposizione	5.266.062,72	27,7

che l'importo di 850.000 euro necessario alla demolizione della parte di opera da dimettere alla entrata in servizio della «variante finale alla linea storica in località Cannitello» verrà finanziata nell'ambito del finanziamento della medesima variante finale;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32712001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «variante di Cannitello», che si configura come opera di prima fase della successiva «variante finale». Il soggetto aggiudicatore è autorizzato a sviluppare l'opera individuata come «alternativa B1» in qualità di soluzione finale con la denominazione «variante finale alla linea storica in località Cannitello».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. L'importo di 19.000.000 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è fissato in relazione ai contenuti del quadro economico dell'intervento stesso sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato Allegato 1: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Assegnazione contributo.

Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è attribuito a Rete ferroviaria italiana S.p.A. un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 19 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubbhca 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori i contenuti di detta clausola sono specificati nell'Allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 322

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. PRESCRIZIONI.

1.1. Prescrizioni di carattere generale:

A) il soggetto aggiudicatore svilupperà lo studio di fattibilità proposto come «Alternativa B1» in un progetto preliminare denominato «Variante permanente alla linea storica in località Cannitello». Tale progetto verrà sottoposto in tempi brevi alla approvazione del CIPE;

B) il progetto preliminare della «Variante permanente alla linea storica in località Cannitello» dovrà rivedere la livelletta indicata nello studio di fattibilità, al limite prevedendo una galleria a doppia pendenza, in modo da potersi inserire nella «Variante di Cannitello» soluzione provvisionale alla stessa quota ferro prevista in quest'ultima in prossimità dell'imbocco lato Villa.

1.2. Prescrizioni da assolvere nel progetto esecutivo:

1) effettuare un leggero spostamento del tracciato per addossare il più possibile la linea alla scarpata che sottende la strada comunale esistente, e ciò anche se il tracciato cose modificato comporti una limitazione della velocità di transito;

2) comportare una riduzione dello scatolare che, come galleria artificiale, si svilupperà a partire da progr. 0 + 310 circa (lato Scilla) a progr. 0 + 640 circa (lato Villa);

3) eliminare il rivestimento della galleria artificiale con pietrame ed adottare una idonea sistemazione degli imbocchi;

4) prevedere il completo ricoprimento della galleria artificiale in maniera da ottenere un completo mascheramento, estendendo ad un ambito più vasto di alcuni chilometri, ove possibile, la riconformazione e ricontestualizzazione morfologica. Tale progetto dovrà essere presentato alle soprintendenze territorialmente competenti e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici prima di essere reso esecutivo;

5) predisporre e sottoporre alla valutazione delle soprintendenze di settore e alla Direzione generale per i beni architettonici e

paesaggistici idonei elaborati progettuali accompagnati da uno studio di percezione visiva per il mascheramento e/o la mitigazione a verde delle opere di maggior impatto (imbocchi delle gallerie, rilevati, barriere fonoassorbenti, ecc.) e di ripristino delle aree interessate dai lavori e delle aree dismesse;

6) predisporre uno studio archeologico comprensivo della previsione di una campagna di indagini preliminari quali ricognizioni e saggi di verifica da concordarsi con la competente soprintendenza territoriale e da realizzarsi sotto la direzione scientifica della soprintendenza medesima;

7) verificare le condizioni di rumore relativamente ai recettori più sensibili con l'eventuale introduzione di barriere antirumore di tipo a verde e/o trasparente.

Per dar corso all'attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) il soggetto aggiudicatore si collegherà con la Stretto di Messina S.p.A. per definire nel dettaglio le modalità progettuali.

2. RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda di utilizzare, ove possibile, l'imbocco lato Villa della galleria artificiale provvisoria come imbocco della futura galleria dell'opera permanente, ovvero di affiancare tale imbocco con un'opera artificiale dedicata da realizzare congiuntamente alla opera provvisoria, inserendola nello stesso mascheramento.

2.1. Raccomandazioni in fase esecutiva dei lavori.

2.1.1. Per le future attività di cantiere ed in particolare per la circolazione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti se ne dovranno concordare sia le modalità che il ripristino di eventuali danneggiamenti alla piattaforma stradale. L'inizio delle attività di cantiere dovrà essere comunicato al Settore progettazione e direzione lavori oo.pp. della provincia di Reggio Calabria.

2.1.2. In ordine alla tutela del rischio sismico per tutte le opere aventi valenza statica il soggetto aggiudicatore, se non esentato, dovrà, prima dell'inizio dei lavori, ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 e dal decreto ministeriale n. 11 marzo 1988, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale n. 7 del 27 aprile 1998 e relativo regolamento regionale n. 1 del 12 novembre 1994.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei *sub*-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del *sub*-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione ditali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del *sub*-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. in formazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle *sub*-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria.

06A11382

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 20 novembre 2006 a seguito di «allagamento dei locali».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «allagamento dei locali»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto del 20 novembre 2006, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 5105/2.1.S. del 25 novembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 novembre 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A11271

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 15 novembre 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 14 novembre 2006, prot. n. 2392/U/AffGen/06 ha preannunciato la chiusura anticipata al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro - alle ore 11,00 anziché alle ore 12,15 - per la giornata del 15 novembre 2006 a causa di assemblea del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio Provinciale ACI di Pesaro con nota 1116/praS del 17 novembre 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 30 novembre 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A11318

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 23 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Terni prot. n. 8326 del 20 novembre 2006, con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso dalla partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale del giorno 20 novembre 2006 a seguito di mobilitazione per il decentramento delle funzioni catastali agli enti locali, non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 23 novembre 2006, con nota protocollo n. 357/2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni per il giorno 20 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 novembre 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A11317

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 17 novembre 2006 prot. n. 7894/06 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sez. staccata di Tempio Pausania;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dallo sciopero per l'intera giornata del 17 novembre 2006, alla quale ha aderito la maggior parte del personale della Sez. staccata di Tempio Pausania;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania, è accertato come segue:

L'intera giornata del 17 novembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 novembre 2006

p. *Il direttore regionale:* MURA

06A11203

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2006.

Disposizione alla cassa conguaglio per il settore elettrico, in materia di liquidazione degli ammontari relativi alle integrazioni di cui al comma 50.1 del testo integrato, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, per l'anno 2004 e modificazioni del testo integrato. (Deliberazione n. 232/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2006;

Visti:

legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/1962)

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito: deliberazione n. 43/06);

il comunicato agli operatori «Integrazione dei ricavi a V1» pubblicato sul sito dell'Autorità in data 10 ottobre 2005 (di seguito: comunicato agli operatori del 10 ottobre 2005).

Considerato che:

ai sensi del comma 50.1 del Testo integrato è istituita per gli anni 2004-2007 l'integrazione dei ricavi a V1, destinata al caso in cui le imprese distributrici, pur applicando la tariffa massima consentita TV2 di cui al comma 10.1 del medesimo Testo integrato, non raggiungano il ricavo ammesso dal vincolo V1 in ragione della particolare composizione e modalità di consumo della clientela servita;

in coerenza con le modalità indicate nel citato comunicato agli operatori del 10 ottobre 2005, le imprese distributrici aventi diritto ai sensi dei commi 50.2 e 50.3 del Testo integrato, hanno presentato istanza al fine di ottenere la suddetta integrazione con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2004;

con deliberazione n. 43/06 l'Autorità ha avviato un procedimento volto ad affinare le modalità applicative delle disposizioni contenute nel Testo integrato destinate alle cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962;

nelle more della conclusione del suddetto procedimento l'Autorità ha sospeso, fino a successivo provvedimento, i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative di cui al precedente alinea, con riferimento, tra l'altro, alla verifica del vincolo V1;

gli oneri derivanti dal sistema di integrazione dei ricavi a V1, ai sensi del comma 67.1 del Testo integrato sono coperti dal «Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione», alimentato dalla componente tariffaria UC_3 (di seguito: Conto UC3);

entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna impresa distributrice restituisce ai clienti, che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)* del Testo integrato, gli eventuali ricavi eccedentari maggiorati, se superiori al 3% rispetto a quelli ammessi dal vincolo V1, come disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 9.2 del medesimo Testo integrato;

al sensi del comma 9.6 del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;

le imprese distributrici in possesso dei requisiti di cui al comma 13.1 del Testo integrato possono scegliere, con riferimento ad un determinato anno, se richiedere l'ammissione al regime tariffario semplificato o se proporre opzioni tariffarie, indipendentemente dal regime tariffario scelto per l'anno precedente;

le imprese distributrici che si avvalgono della facoltà di aderire al regime tariffario semplificato, sono esonerate dagli obblighi di verifica del rispetto del vincolo V1 ai sensi del comma 13.3 del Testo integrato.

Considerato che:

diciotto imprese distributrici hanno presentato istanza per l'ottenimento dell'integrazione dei ricavi a V1, risultando titolate a ricevere un ammontare positivo ad integrazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2004;

delle diciotto imprese di cui al precedente alinea:

due imprese risultano aver diritto ad un'integrazione dei ricavi il cui ammontare risulta inferiore a 2 euro;

tre imprese risultano essere cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962;

nei casi in cui l'ammontare di integrazione risulti di importo molto ridotto, gli oneri amministrativi di liquidazione potrebbero risultare superiori all'ammontare da corrispondere alle imprese distributrici;

il procedimento di definizione delle disposizioni del Testo integrato volte alle cooperative, ed in particolare la revisione delle modalità di verifica del vincolo V1, potrebbe avere un impatto anche sulle modalità applicative per l'ottenimento delle integrazioni dei ricavi a V1;

numerose imprese distributrici, nell'ambito delle autocertificazioni di avvenuto rimborso dei ricavi eccedentari relativi agli anni 2004 e 2005, effettuate ai sensi del comma 9.8 del Testo integrato, hanno comunicato l'impossibilità di restituire a tutti i clienti la quota di rimborso loro dovuta;

nei casi in cui l'ammontare da restituire al singolo cliente risulti di importo molto ridotto, gli oneri amministrativi potrebbero risultare superiori all'ammontare da corrispondere al cliente medesimo.

Ritenuto opportuno:

dare indicazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) affinché provveda alla liquidazione alle imprese distributrici degli ammontari di integrazione dei ricavi a V1 secondo modalità definite dall'Autorità;

prevedere disposizioni per i casi in cui l'ammontare di integrazione da liquidare sia di importo irrisorio;

sospendere la liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 per le cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962, in attesa della conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 43/06;

dare indicazioni alle imprese distributrici con riferimento:

alla destinazione delle quote di rimborso relative al conseguimento di ricavi eccedentari destinate a clienti non reperibili;

al trattamento di eventuali accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato, nel caso di passaggio da un regime di opzioni tariffarie al regime tariffario semplificato;

alla destinazione di quote di rimborso di importo particolarmente ridotto; modificare, conseguentemente, il Testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato *A)* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Modificazioni del Testo integrato

1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi:

9.6.1 Qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire un cliente controparte di un contratto appartenente ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da: *b)* a *f)*, al quale spetta un rimborso ai sensi di quanto disposto dai commi 9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalità previste dal comma 9.6;

9.6.2 Le imprese distributrici, accantonano e computano altresì a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalità previste comma 9.6, le quote di rimborso di importo inferiore a 3 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere *b)* e *c)* e di importo inferiore a 10 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *d)* a *f)*, qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente.

2. Al comma 9.7 dopo le parole «nonché agli accantonamenti di cui al comma 9.6» sono aggiunte le parole «, 9.6.1 e 9.6.2».

3. Al comma 9.8 dopo le parole «lettere da *b)* a *f)*» sono aggiunte le parole « e di quanto eventualmente non restituito ai clienti finali ai sensi dei conuni 9.6.1 e 9.6.2».

4. Dopo il comma 13.3 è aggiunto il seguente comma:

13.3.1 Le imprese distributrici che realizzano, con riferimento ad un determinato anno solare, ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, e l'anno successivo aderiscono al regime tariffario semplificato, sono tenute a versare tali ricavi eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui i ricavi medesimi si riferiscono, al «Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione». Le medesime imprese sono tenute inoltre a comunicare all'Autorità l'avvenuto versamento al suddetto conto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi:

51.2 Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore a 50 euro, detto importo viene computato a maggiorazione dell'eventuale ammontare di integrazione dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo;

51.3 Gli importi ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero risultare inferiori a 50 euro anche a seguito del cumulo con quelli relativi ad anni precedenti, verranno erogati dalla Cassa alle imprese distributrici in occasione della liquidazione delle integrazioni dovute con riferimento ai ricavi realizzati nell'anno 2007.

Art. 3.

Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004

1. Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi a V1 con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare, sono elencati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2. Con riferimento alle integrazioni dei ricavi a V1 riferite all'anno 2004, la Cassa liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, salvo quanto disposto al comma 51.2 del Testo integrato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilità del «Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e

per i meccanismi di integrazione», alimentato dalla componente UC_3 di cui al comma 16.1 del Testo integrato.

3. La liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 dovuti alle cooperative riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento, è sospesa fino a successivo provvedimento dell'Autorità.

Art. 4.

Destinazione delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato relativi al periodo 2000-2004

1. Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato, con riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nel periodo 2000-2004, devono essere computate a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2007. L'impresa distributrice è tenuta a dare separata evidenza contabile alle suddette maggiorazioni.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.

2. La presente deliberazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento è a seguire, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 24 ottobre 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 2: Integrazioni dei ricavi a V1 relative all'anno 2004 richieste da cooperative

Codice esercente	Esercente	Località	Provincia	Ammontare integrazione (euro)
E057	Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra	Forni di Sopra	UD	8.113,19
E077	Azienda Elettrica Luson	Luson	BZ	5.255,74
E078	Centrale Elettrica Ahrntal	Valle Aurina	BZ	0,17

ALLEGATO

Tabella 1: Imprese che hanno diritto all'integrazioni dei ricavi a V1 con riferimento all'anno 2004

Codice esercente	Esercente	Località	Provincia	Ammontare di integrazione da liquidare (euro)	Ammontare di integrazione da accantonare ai sensi del comma 51.2 del Testo integrato (euro)
E014	Comune di Berchidda	Berchidda	SS	4.121,95	-
E034	Azienda Elettrica Comunale Castello	Castello Molina di Fiemme	TN	3.228,38	-
E036	Comune di Castiglione di Sicilia	Castiglione di Sicilia	CT	3.820,50	-
E043	A.E.M. Comune di Chiomonte	Chiomonte	TO	1.462,58	-
E052	Comune di Exilles	Exilles	TO	1.875,87	-
E066	Comune di Ingria	Ingria	TO	461,96	-
E086	Comune di Molveno - Azienda Elettrica Comunale	Molveno	TN	12.683,56	-
E098	Comune di Novalesa	Novalesa	TO	-	1,11
E136	Az. Elettrica S. Martino Srl	S. Martino in Passiria	BZ	3.739,48	-
E141	Comune di Salbertrand	Salbertrand	TO	3.019,64	-
E162	Comune di Telti	Telti	SS	246,16	-
E166	Comune di Terzolas	Terzolas	TN	224,79	-
E182	Valdisotto Servizi	Valdisotto	SO	354,12	-
E184	Azienda Elettrica Oberhofer	Valle Aurina	BZ	680,73	-
E192	Comune di Valprato Soana	Valprato Soana	TO	296,62	-

06A11176

DELIBERAZIONE 7 novembre 2006.

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di tariffe di trasporto di gas naturale per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi all'anno. (Deliberazione n. 239/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002);

la deliberazione 1º luglio 2003, n. 75/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2006, n. 199/06 (di seguito: deliberazione n. 199/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06).

Considerato che:

con decreto 29 settembre 2006 il Ministro, a fronte di evidenze circa la mancata conclusione di contratti di approvvigionamento di gas naturale destinati alla fornitura di clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi annui, e riscontrata l'impossibilità per i fornitori di ultima istanza nominati con decreto 31 maggio 2004 di svolgere la propria funzione, ha adottato in via d'urgenza misure temporanee al fine di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché di evitare gravi rischi per la sicurezza della collettività;

in particolare, col citato decreto 29 settembre 2006, il Ministro ha, tra l'altro:

a) individuato un operatore (il fornitore grossista di ultima istanza) cui imposto l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento, presso i punti di riconsegna come individuati all'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, delle imprese di vendita di gas naturale che ne facciano richiesta;

b) disposto che il suddetto obbligo sia efficace sino all'esito delle procedure di individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza, effettuate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004;

c) previsto che l'Autorità determini tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacità richieste, a decorrere dal 1º ottobre 2006, dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'adempimento del predetto obbligo;

la deliberazione n. 166/05 dispone che i corrispettivi unitari di capacità siano applicati con riferimento alle capacità conferite su base annuale dall'impresa di trasporto nei punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti e nei punti di riconsegna della rete regionale;

le ulteriori capacità di trasporto richieste in conferimento nei punti di uscita della rete nazionale e nei punti di riconsegna della rete regionale dal fornitore grossista di ultima istanza, sono destinate ad alimentare unicamente i punti di riconsegna individuati dall'art. 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006; e che, di conseguenza, all'esito delle procedure di individuazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto, i nuovi fornitori subentreranno al fornitore grossista di ultima istanza nella titolarità delle suddette ulteriori capacità;

nei punti di entrata interconnessi con l'estero i nuovi fornitori potranno richiedere il conferimento delle ulteriori capacità di trasporto strumentali alla fornitura dei clienti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 in punti di entrata diversi da quelli per i quali il fornitore grossista di ultima istanza ha ottenuto le relative capacità;

la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02 prevede in particolare, agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacità di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonché conferimenti in corso di anno termico delle capacità di trasporto eventualmente disponibili; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti.

Ritenuto che:

sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie che assicurino in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, la riduzione prevista dal decreto 29 settembre 2006 a beneficio dei fornitori grossisti di ultima istanza;

ai fini di quanto indicato nel precedente alinea sia necessario prevedere che l'impresa di trasporto applichi nell'anno termico 2006-2007 e limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacità di trasporto, richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza nei punti di entrata interconnessi con l'estero successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006, funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, corrispettivi di capacità *CPe* riproporzionati su base giornaliera;

sia necessario e urgente, in deroga alla disciplina di accesso e regolazione del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02, adottare disposizioni transitorie che:

a) riconoscano al fornitore grossista di ultima istanza la facoltà di rinunciare, al termine del periodo

necessario al completamento delle procedure di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacità ottenute;

b) obblighino i fornitori grossisti di ultima istanza a rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacità di trasporto nel caso in cui le capacità di trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006;

c) subordinino l'applicazione della suddetta riduzione tariffaria all'esercizio della facoltà di cui al primo alinea o all'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente alinea;

d) prevedano che il nuovo fornitore subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarità delle capacità di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza; e che il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacità fino alle quote di cui al precedente periodo;

Delibera:

1. Di prevedere che, in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, per l'anno termico 2006-2007, limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 del decreto 29 settembre 2006, l'impresa di trasporto applichi alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006 nei punti di entrata interconnessi con l'estero funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, il corrispettivo di capacità *CPe* riproporzionato su base giornaliera, con decorrenza 1° ottobre 2006.

2. Di prevedere che, ai fini di cui al punto 1, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02:

a) i fornitori grossisti di ultima istanza hanno facoltà di rinunciare alle ulteriori capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero di cui al punto 1, ad eccezione dei casi di cui alla lettera *b);*

b) nel caso in cui le capacità dì trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006, i fornitori grossisti di ultima istanza hanno l'obbligo di rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacità di trasporto;

c) l'impresa di trasporto offre le capacità di cui alla precedente lettera *a),* secondo la disciplina del conferimento di capacità ad anno termico avviato prevista dal proprio codice di rete.

3. Di subordinare l'applicazione del trattamento tariffario previsto al punto 1, all'esercizio della facoltà di cui al punto 2, lettera *a)* o all'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *b).*

4. Di prevedere, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, che:

a) il nuovo fornitore di ultima istanza subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarità delle capacità di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i relativi punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza;

b) il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacità nei punti di uscita della rete nazionale fino alle quote di cui alla precedente lettera *a).*

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 7 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11177

DELIBERAZIONE 8 novembre 2006.

Modifiche al testo integrato della qualità dei servizi elettrici, di cui all'allegato *A* alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 246/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato *A* (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2004, n. 247/04 (di seguito: deliberazione n. 247/04) e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

l'allegato A.54 (di seguito: documento «Criteri di statistica delle disalimentazioni») al Codice di rete della società Terna S.p.A., positivamente verificato dall'Autorità con la deliberazione 3 marzo 2006, n. 49/06;

il documento per la consultazione 28 giugno 2006, recante «Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione», atto n. 17/06 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);

la norma CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 0-15 Edizione Prima dell'aprile 2006 recante «Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali»;

il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante «Semplificazione degli adempimenti dei clienti MT ai fini dell'adeguamento degli impianti di utenza (modifiche e integrazioni della deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247)», atto n. 22/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 recante «Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011»;

Considerato che:

con la deliberazione n. 247/04 sono state definite le regole per l'accesso agli indennizzi automatici da parte dei clienti finali e altre utenze alimentati in media tensione, in particolare:

a) i requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 (requisiti tecnici strutturali) e 33.10 (requisiti tecnici semplificati per impianti di ridotta complessità) della deliberazione n. 247/04 relativi agli impianti di utenza di media tensione;

b) l'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza da parte dei clienti finali e delle altre utenze che attestano l'adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici;

c) le date di decorrenza del versamento del corrispettivo tariffario specifico (CTS) da parte dei clienti finali e delle altre utenze di media tensione in caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza e, per i soli clienti e le altre utenze con potenza disponibile superiore a 500 kW, anche l'entità di tale corrispettivo;

con riferimento ai requisiti tecnici semplificati l'Autorità:

a) in assenza di una specifica norma riguardante la manutenzione degli impianti di utenza di media tensione ha indicato nelle imprese di manutenzione dotate di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato i soggetti idonei ad effettuare la manutenzione degli impianti di utenza di media tensione;

b) ha fissato vincoli riguardanti, tra l'altro, la lunghezza massima del cavo di collegamento tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT e la potenza disponibile massima di impianto;

a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 136/04 è stato istituito presso il CEI un gruppo di lavoro (di seguito: GdL CEI 136) avente l'obiettivo di predisporre una norma tecnica di riferimento per l'adozione da parte delle imprese distributrici delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

nell'aprile 2006 il CEI, dando seguito a quanto indicato al punto 7 della deliberazione n. 247/04, ha pubblicato la norma CEI 0-15 Edizione Prima recante «Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali»;

Considerate:

le proposte formulate dall'Autorità nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 in materia di:

a) attività di manutenzione, da eseguirsi in conformità alla nuova norma CEI 0-15, negli impianti dei clienti finali di media tensione che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, e non più tramite impresa di manutenzione dotata di un sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato;

b) definizione di una taglia massima del trasformatore MT/BT e caratteristiche del cavo MT a monte del trasformatore MT/BT per gli impianti di utenza candidabili all'adeguamento ai requisiti semplificati;

c) possibile adeguamento degli impianti di utenza MT con consegna su palo o tramite cabine in elevazione con consegna agli amarri;

d) soluzioni di adeguamento «strutturale semplificato» per impianti con IMS e fusibili su reti esercite a neutro compensato;

e) alcuni aspetti normativi riguardanti in particolare:

i. l'applicazione del corrispettivo tariffario specifico;

ii. i clienti che passano dal mercato vincolato al mercato libero;

iii. i punti di consegna in emergenza;

f) semplificazioni riguardanti:

iv. i punti di interconnessione tra imprese distributrici;

v. le nuove connessioni dei clienti finali e delle altre utenze di media tensione;

g) la definizione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze di media tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW;

Considerate:

alcune osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare:

a) l'opportunità di escludere dalla regolazione del numero individuale di interruzioni senza preavviso lunghe i clienti di qualsiasi potenza disponibile con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri;

b) l'opportunità di applicare con modalità retroattiva il corrispettivo tariffario specifico relativo al periodo intercorrente tra l'invio della dichiarazione di adeguatezza e il controllo sull'impianto di utenza effettuato dall'impresa distributrice nel caso in cui questo dia esito negativo;

c) gli elevati costi che dovrebbero essere sostenuti dalle imprese distributrici per il trasferimento in bassa tensione dei punti di consegna in media tensione su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri che non verrebbero coperti dal solo diritto fisso o dalla sola quota distanza a carico dei clienti che richiederebbero tale trasferimento;

d) la necessità di disporre di una effettiva soluzione strutturale semplificata (basata su IMS, fusibili e relé di massima corrente omopolare) adottabile da clienti finali con impianti compatibili con i requisiti semplificati, in grado di garantire selettività con le protezioni dell'impresa distributrice e di operare sia in reti esercite a neutro isolato sia in reti esercite a neutro compensato;

e) alcune possibili modalità di trattamento, tra loro discordanti, dei punti di consegna in emergenza;

Considerato inoltre che:

con la pubblicazione della deliberazione n. 250/04 l'Autorità ha introdotto nuove regole di registrazione e classificazione degli eventi di interruzione relativi al servizio di trasmissione dell'energia elettrica;

a seguito di ciò la società Terna S.p.A., in data 23 febbraio 2006, ha trasmesso all'Autorità il documento «Criteri di statistica delle disalimentazioni» e lo ha successivamente pubblicato sul proprio sito internet;

il documento Criteri di statistica delle disalimentazioni è allegato e forma parte integrante del Codice di rete della società Terna S.p.A., positivamente verificato dall'Autorità con la deliberazione 3 marzo 2006, n. 49/06;

con il documento per la consultazione 28 giugno 2006 l'Autorità ha proposto modalità omogenee di registrazione degli eventi di interruzione che hanno origine sulla rete di alta tensione, gestita ed esercita in parte dalla impresa di trasmissione e in parte dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica, uniformando così i criteri di registrazione delle interruzioni con origine in alta tensione, per le imprese distributrici, a quelli stabiliti dal documento «Criteri di statistica della disalimentazioni»;

in esito al documento per la consultazione 28 giugno 2006 i soggetti interessati hanno ampiamente condiviso le proposte formulate dall'Autorità;

Ritenuto che:

sia opportuno procedere immediatamente alla modifica del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici al fine di consentire ai clienti finali e alle altre utenze di media tensione di conseguire l'adeguamento dei propri impianti, in particolare ai requisiti semplificati, anche prima del termine del corrente anno;

sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, concernenti in particolare:

a) l'espletamento delle attività di manutenzione, da eseguirsi in conformità alla nuova norma CEI 0-15 e refertate a mezzo di registro costituito da opportune schede di manutenzione contenute nella stessa norma CEI 0-15, negli impianti dei clienti finali di media tensione che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, e la contestuale revoca del requisito di certificazione ISO 9001, dal momento che la norma CEI 0-15 ha colmato il vuoto normativo in tale materia;

b) la definizione di una taglia massima del trasformatore MT/BT e della lunghezza del cavo MT a monte del trasformatore MT/BT, per gli impianti di utenza candidabili all'adeguamento ai requisiti semplificati, da riferire alla distanza tra l'IMS e il trasformatore MT/BT invece che alla distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT;

c) la determinazione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze di media tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

d) la sussistenza del presupposto che il solo passaggio dal mercato vincolato al mercato libero non possa essere considerato una interruzione del contratto di trasporto ai fini della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe;

e) il ritenere automaticamente adeguati, ai fini della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe, gli impianti dei clienti e delle altre utenze di media tensione che richiedono una nuova connessione alla rete di distribuzione in media tensione successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, senza necessità di invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza per l'accesso agli indennizzi automatici;

f) la sospensione sino al 31 dicembre 2007 della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe tra imprese distributrici interconnesse e per i clienti MT con consegna su palo o in cabina in elevazione agli amarri con potenza disponibile inferiore a 100 kW;

sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, e in particolare prevedere che:

a) nel caso in cui il controllo sull'impianto di utenza effettuato dall'impresa distributrice riveli la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici, il corrispettivo tariffario specifico sia applicato con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo;

b) i punti di consegna di emergenza siano esclusi dalla regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe;

Ritenuto inoltre che:

sia opportuno procedere alla modifica del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici modificando e integrando le modalità di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico da parte delle imprese distributrici e introducendo i seguenti nuovi concetti:

a) definizione di cliente AT direttamente connesso alla rete di distribuzione e soggetto responsabile della registrazione;

b) definizione di rete magliata;

c) definizione di rete radiale;

d) definizione di tipologia di connessione;

e) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione radiale;

f) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione magliata;

g) registrazione interruzione per guasti sul trasformatore AT/MT che coinvolge anche la rete in alta tensione;

sia opportuno far decorrere le modifiche di cui al punto precedente dal 1° gennaio 2007, allo scopo di consentire alle imprese distributrici di adottare le procedure necessarie alla corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione, anche attraverso adeguate istruzioni tecniche che verranno predisposte dagli uffici dell'Autorità;

Ritenuto infine che:

sia opportuno, in base ad elementi emersi in esito al documento per la consultazione 26 luglio 2006, rinviare l'introduzione della soluzione di adeguamento «strutturale semplificato» per impianti con IMS e fusibili equipaggiati con relè di massima corrente omopolare e compatibili con i requisiti semplificati, nonché la determinazione della massima distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT di utenza per i medesimi impianti, successivamente alla pubblicazione della norma tecnica di riferimento per l'adozione da parte delle imprese distributrici delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al GdL CEI 136;

sia opportuno rinviare al processo di consultazione per il periodo di regolazione 2008-2011 il tema del trasferimento della consegna in bassa tensione da parte dei clienti finali alimentati in media tensione con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri e con potenza disponibile inferiore a 100 kW, dal momento che per tali clienti la corresponsione del corrispettivo tariffario specifico, in caso di mancato adeguamento degli impianti, decorre dal 2008;

non sia necessario, a seguito delle modificazioni introdotte con la presente deliberazione, un nuovo invio delle dichiarazioni di adeguatezza prodotte ai sensi della deliberazione n. 247/04 da parte dei clienti finali e altre utenze inviate alle imprese distributrici in data antecedente la data di pubblicazione della presente deliberazione e non revocate dalle imprese distributrici in seguito alla effettuazione di controlli;

sia opportuno raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15;

Delibera:

1. Di modificare con decorrenza immediata l'art. 33 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di modificare con decorrenza 1° gennaio 2007 gli articoli 1, 6, 7, 30, 32 e 33 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, aggiungendo anche le tabelle 8 e 9, secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato *B*, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15.

4. Di dare mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio di procedere alla diffusione di istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione.

5. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 8 novembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Modifiche dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 33.1, lettera *a)*, dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza, anche in MT.».

2. Al comma 33.1, lettera *b)*, dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza.».

3. Il comma 33.10 è sostituito con il seguente comma:

«33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;

b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;

c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.».

4. Il comma 33.16 è sostituito con il seguente comma:

«33.16 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano inviate all'impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.».

5. Al comma 33.22 dopo le parole «di cui al comma 33.15» sono aggiunte le parole «, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze».

6. Al comma 33.23 sono eliminate le parole «con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW,» e le parole «Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sarà determinato con successivo provvedimento.».

7. Alla fine del comma 33.23 sono aggiunti i seguenti periodi:

«Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.

La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15.

Nel caso in cui il controllo di cui al comma 33.18 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 e seguenti, il cliente finale o altra utenza MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.»

8. Dopo il comma 33.25 è aggiunto il seguente comma:

«33.26 Sino al 31 dicembre 2007 il presente Titolo 5 non si applica ai punti di consegna tra imprese distributrici interconnesse, ai punti di consegna su palo e in cabine in elevazione con consegna agli amarri con potenza disponibile fino a 100 kW.».

ALLEGATO *B*

Modifiche dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 1.1, la definizione «cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione» è sostituita con la definizione «cliente AT è il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale».

2. Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«condizione di rete magliata: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;»

«condizione di rete radiale: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;».

3. Al comma 6.2, dopo le parole «Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione,» sono aggiunte le parole «se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,» e dopo le parole «l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte» sono eliminate le parole «o anche di una sola linea a monte».

4. Dopo il comma 6.3 è aggiunto il seguente comma: «6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».

5. Aggiungere il seguente comma 7.6: «7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».

6. All'art. 30, comma 30.2, lettera *a)*, dopo le parole «a decorrere dal 1º gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola allacciati è sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» è aggiunta la parola «allacciati».

7. All'art. 30, comma 30.2, lettera *b)*, dopo le parole «a decorrere dal 1º gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola «allacciati» è sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» è aggiunta la parola «allacciati».

8. Al comma 32.1, lettera *a)*, la parola «alimentati» è sostituita con le parole «direttamente connessi».

9. Al comma 33.1, lettera *a)*, dopo le parole «ogni cliente AT» sono aggiunte le parole «direttamente connesso».

10. Al comma 33.11, dopo le parole «Per i clienti AT» sono aggiunte le parole «direttamente connessi».

11. Dopo la tabella 7 sono aggiunte le seguenti tabelle 8 e 9:

TABELLA 8 - stato interruttore: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato dell'Interruttore		Attribuzione della causa e dell'origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario dell'interruttore	altre cause se proprietario dell'interruttore altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario dell'interruttore altrimenti cause esterne

TABELLA 9 - stato protezione: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato della Protezione		Attribuzione della causa e dell'origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione	altre cause se proprietario della linea o dell'elemento di rete altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della linea o dell'elemento di rete altrimenti cause esterne
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause	cause esterne
5	errata taratura (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *
6	non idonea (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *

* in quanto Terna, in base al Codice di rete, definisce il piano taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali in cui il piano di taratura è definito dall'impresa distributrice, l'attribuzione della causa è invertita rispetto a quanto indicato in tabella.

06A11178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 9290-XV.J(4007) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7402 (d.f.: LH7402 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 9288-XV.J(4009) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7737 (d.f.: LH7737 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 8506-XV.J(3966) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba 16 FS Albano 80 (massa netta g 288);

Bomba 16 SE Albano 80 (massa netta g 352);

Bomba 16L Albano 80 (massa netta g 317);

Bomba 30 TR Albano 80 (massa netta g 315);

Bomba 18 F/C Albano 90 (massa netta g 531);

Bomba 20 F/C Albano 100 (massa netta g 649);

Bomba Stucchio Albano 100 (massa netta g 700);

Bomba SB Albano 100 (massa netta g 924);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albano Carolina, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano in Campania (Napoli) - località Scarafea Grande, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9293-XV.J(4004) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7306 (d.f.: LH7306 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10941-XV.J(4031) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1598-4 (d.f.: LH1598-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10943-XV.J(4033) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4109 (d.f.: LH4 109 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10944-XV.J(4034) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4131-4 (d.f.: LH4131-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9294-XV.J(4003) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7304 (d.f.: LH7304 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 157,70) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città Sant'Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1781-XV.J(4186) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

9696-80A (d.f.: ventaglio 80 lanci) (massa netta g 1929,00);

9701-100C (d.f.: «Z» crocette A) (massa netta g 3530,50);

9706-100 (d.f.: 100'S rodeo) (massa netta g 3122,50);

9701-80B (d.f.: spettacolo cascata B) (massa netta g 1385,00);

9672-80B (d.f.: ventaglio mao happy) (massa netta g 2029,00);

9672-80D (d.f.: spagna) (massa netta g 1945,00);

9667-100A (d.f.: UB 100'S stelle crackling) (massa netta g 2402,50);

9672-80C (d.f.: lions) (massa netta g 1945,00);

9665-100A (UB 100'S 8 immortali) (massa netta g 2255,50);

9670-100 (d.f.: UB 100'S chun happy) (massa netta g 2823,00);

9701-80A (d.f.: spettacolo cascata A) (massa netta g 1569,00);

9667-50 (d.f.: 50 stars) (massa netta g 1206,50);

9701-80C (d.f.: «Z» peacock) (massa netta g 2151,50);

9698-100 (d.f.: 100'S crisantemi e palme) (massa netta g 2212,50);

9690-50B (d.f.: 50'S ventaglio A) (massa netta g 978,00);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita - versione multicolore) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma rossa) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma viola) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma argento) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma verde) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma oro) (massa netta g 2152,50);

9704-100 (d.f.: 100'S palma assortita — versione palma blue) (massa netta g 2152,50);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A11314

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º dicembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3244
Yen	153,77
Lira cipriota	0,5780
Corona ceca	27,950
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67290
Fiorino ungherese	256,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8056
Corona svedese	9,0360
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	35,538
Franco svizzero	1,5884
Corona islandese	89,92
Corona norvegese	8,1625
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3488
Nuovo leu romeno	3,4275
Rublo russo	34,7790
Nuova lira turca	1,9253
Dollaro australiano	1,6778
Dollaro canadese	1,5139
Yuan cinese	10,3780
Dollaro di Hong Kong	10,2983
Rupia indonesiana	12144,75
Won sudcoreano	1229,84
Ringgit malese	4,7592
Dollaro neozelandese	1,9380
Peso filippino	65,604
Dollaro di Singapore	2,0473
Baht tailandese	47,577
Rand sudafricano	9,4606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A11396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39669 del 10 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 ottobre 2006 della Centro Stampa Veneto S.p.a., con sede in Mestre (Venezia) ed unità di Mestre (Venezia).

Con decreto n. 39670 del 10 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 67/1987 per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006 della - Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano ed unità di Verona.

06A11255

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39671 del 10 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 35983 del 28 aprile 2005 limitatamente al periodo dal 23 settembre 2005 al 24 ottobre 2005 della Sintel S.p.a., con sede in Salerno ed unità di Salerno.

Con decreto n. 39679 del 10 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37730 del 23 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 12 ottobre 2005 al 16 giugno 2006 della GFM S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta) ed unità di San Cataldo (Caltanissetta).

Con decreto n. 39681 del 10 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 38940 del 24 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 febbraio 2007 della Eaton S.r.l., con sede in Milano ed unità di Rivarolo Canavese (Torino).

Con decreto n. 39683 del 10 novembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37614 del 15 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 25 maggio 2006 al 24 luglio 2006 della Consorzio Agrario Regionale della Lucania e Taranto S.r.l., con sede in Potenza ed unità di:

Lavello (Potenza);

Matera;

Potenza;

Taranto.

06A11256

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39668 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fratelli Spada S.p.a., con sede in Ciampino (Roma) ed unità di Ciampino (Roma), per il periodo dal 1º aprile 2006 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 39672 del 10 novembre 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della World Ecological Services S.r.l., con sede in Torino ed unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 26 settembre 2006.

Con decreto n. 39673 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ser S.p.a., con sede in Santena (Torino) ed unità di Oggiono (Lecco), per il periodo dal 31 dicembre 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 39674 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Scap S.r.l., con sede in Molfetta (Bari) ed unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 39675 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sandri S.p.a., con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) ed unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39677 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marly's Confezioni S.p.a., con sede in Arzignano (Vicenza) ed unità di:

Arzignano (Vicenza);

San Zenone degli Ezzelini (Treviso);

per il periodo dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39678 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino ed unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39680 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eaton S.r.l., con sede in Milano ed unità di Rivarolo Canavese (Torino), per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 febbraio 2007.

Con decreto n. 39682 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della E. Stancampiano S.p.a., con sede in Palermo ed unità di Palermo, per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 39684 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CO.DIS.AL. S.r.l., con sede in Castelplanio (Ancona) ed unità di:

Castelplanio (Ancona);

Gatteo (Forlì-Cesena);

Lissone (Milano);

Roma,

per il periodo dal 22 maggio 2006 al 31dicembre 2006.

Con decreto n. 39685 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cantiere Navale Stella S.r.l., con sede in Taranto ed unità di Taranto, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 39686 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.V.L. S.r.l., con sede in Chioggia (Venezia) ed unità di Chioggia (Venezia), per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2007.

Con decreto n. 39687 del 10 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Avenance Italia c/o Lear Corporation S.p.a., con sede in Milano ed unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 18 maggio 2006 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 39688 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4. comma 21, legge n. 608/1996 della Società Pneumatici Pirelli S.p.a., unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo da 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39689 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, legge n. 608/1996 della Pirelli Cavi S.p.a. già Alfa Cavi TLC, unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A11257

Sostituzione del rappresentante della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli.

Si comunica che, con decreto n. 13 del 22 novembre 2006, del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Torino, si è provveduto a sostituire il rappresentante della CGIL-FLAI sig. Vayr Denis, dimissionario, con il sig. Ranieri Walter.

06A11316

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M».

Estratto provvedimento UPC/II/2620 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: HEMOFIL M.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0014/001-003/W011,W10.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del plasma master file relativamente a centri addizionali ed altre modifiche specifiche introduzione del test PCR per la sequenza genomica del virus dell'epatite B (HBV) e del Parvovirus umano B19 (PVB19).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xalatan».

Estratto provvedimento UPC/II/2621 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/179/01/W19.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della forma del contagocce - aggiunta sito alternativo per la produzione del contagocce ed assemblamento del tappo (Hubert de Backer n.v. - Belgio) e nuovo sito per le fasi di sterilizzazione del tappo e del contagocce (Gammaster B.V. - Olanda).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Irinotecan Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/2622 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: IRINOTECAN MAYNE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0238/001/II/026, II/24.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della «restricted part» del DMF di ScinoPharma Taiwan Ltd (Shan-hua, Tainan Country 741 Taiwan R.O.C.) .e di Dabur Pharma Limited (D-35, Industrial Area Kalyani, Dist. - Nadia, West Bengal, Pin - 741235).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11208

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Saizen».

Estratto provvedimento UPC/II/2623 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/006/II/057.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni .4.2 e 6.6 per inserire il riferimento ad un dispositivo di somministrazione aggiuntivo denominato Easypod.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Gabitril».

Estratto provvedimento UPC/II/2624 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: GABITRIL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Cephalon France.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0107/001-003/II/036, FR/H/0107/001/W29.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riformulazione del prodotto finito con conseguenti modifiche del processo di produzione, delle specifiche, del batch size, dei test di procedure della dimensione delle compresse.

Modifica dei controlli in-process applicati durante la produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Proleukin».

Estratto provvedimento UPC/II/2625 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: PROLEUKIN.

Confezioni: A.I.C. n. 027131010 - iniettabile 1 flac. 18.000.000 ui 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0005/002/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della temperatura del tunnel di sterilizzazione (depirogenazione) utilizzata per la sterilizzazione dei flaconcini di vetro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz».

Estratto provvedimento UPC/II/2626 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/003/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11212

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina Pht».

Con la determinazione aRSM - 1/2006; del 22 novembre 2006; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: VANCOMICINA PHt;

confezione: 03479l0l8;

descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» 1 flaconcino da 500 mg.

farmaco: VANCOMICINA PHt;

confezione: 034791020;

descrizione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» 1 flaconcino da 1 g.

Ditta titolare A.I.C.: Ph&t S.p.A., via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano.

06A11329

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid».

Con la determinazione aRSM - 4/2006; del 22 novembre 2006; sono state revocate le sospensioni ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: CEFONICID;

confezione: 033774035;

descrizione: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml.

farmaco: CEFONICID;

confezione: 033774023;

descrizione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml.

farmaco: CEFONICID;

confezione: 033774011;

descrizione: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A., via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme 35031 (Padova).

06A11328

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 5/2006; del 27 novembre 2006; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: NERISONA;

confezione: 023722073;

descrizione: «0,1 % crema» tubo 20 g.

farmaco: NERISONA;

confezione: 023722046;

descrizione: «0,1% unguento» tubo 20 g.

farmaco: NERISONA;

confezione: 023722010;

descrizione: «0,1% crema idrofoba» tubo 20 g.

farmaco: ULTRALAN DERMATOLOGICO;

confezione: 020910129;

descrizione: «0,25% + 0,25% emulsione cutanea» flacone 20 ml.

farmaco: ULTRALAN DERMATOLOGICO;

confezione: 020910105;

descrizione: «0,25% + 0,25% unguento» tubo 30 g.

farmaco: ULTRALAN DERMATOLOGICO;

confezione: 020910093;

descrizione: «0,25% + 0,25% unguento» tubo 20 g.

farmaco: ULTRALAN DERMATOLOGICO;

confezione: 020910055;

descrizione: «0,25% + 0,25% crema» tubo 20 g.

farmaco: ULTRALAN DERMATOLOGICO;

confezione: 020910016;

descrizione: «0,25% + 0,25% crema idrofoba» tubo 20 g.

farmaco: AVANCORT;

confezione: 028649073;

descrizione: soluz. dermatologica 0,1% 1 flac 20 ml.

farmaco: NERISONA C;

confezione: 024378010;

descrizione: «0,1% + 1% crema» tubo 20 g.

farmaco: SUADIAN;

confezione: 028480022;

descrizione: gel 1% 30 g.

farmaco: PSORCUTAN;

confezione: 028254050;

descrizione: «50 mcg/g soluzione cutanea» flacone 60 ml.

farmaco: PSORCUTAN;

confezione: 028254035;

descrizione: «50 mcg/g crema» tubo 100 g.

farmaco: VASPIT;

confezione: 024490029;

descrizione: «0,75% crema idrofoba» 1 tubo da 15 g.

Ditta titolare A.I.C.: Intendis S.p.A., via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

06A11332

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzalconio Cloruro»

Con la determinazione n. aRM - 31/2006-912 del 27 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta New.Fa.Dem. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BENZALCONIO CLORURO;

confezione: 031047020;

descrizione: 1% soluzione concentrata flacone 1000 ml.

farmaco: BENZALCONIO CLORURO;

confezione: 031047018;

descrizione: 1% soluzione concentrata flacone 250 ml.

06A11327

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum».

Con la determinazione aRSM - 6/2006; del 29 novembre 2006; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: FLUXUM;

confezione: 026270102;

descrizione: «12.800 u.i. axa soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite 1,2 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.A., contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

06A11331

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supposte di Glicerina S. Pellegrino».

Con la determinazione aRSM - 7/2006; del 29 novembre 2006; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: SUPPOSTE DI GLICERINA S. PELLEGRINO;

confezione: 028181028;

descrizione: bb 18 supposte.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis Otc S.p.A., viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

06A11330

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Napreben».

Con la determinazione aRSM - 8/2006; del 29 novembre 2006; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: NAPREBEN;

confezione: 027669050;

descrizione: gel 10% tubo 50 g.

farmaco: NAPREBEN;

confezione: 027669047;

descrizione: «275 mg supposte» 10 supposte.

farmaco: NAPREBEN;

confezione: 027669035;

descrizione: «550 mg supposte» 10 supposte.

farmaco: NAPREBEN;

confezione: 027669023;

descrizione: «275 mg capsule rigide» 30 capsule rigide.

farmaco: NAPREBEN;

confezione: 027669011;

descrizione: «550 mg capsule rigide» 30 capsule rigide.

Ditta titolare A.I.C.: Fulton Medicinali S.p.A., via Marconi, 28/9 - 20020 Arese (Milano).

06A11333

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano - Società cooperativa», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Atri.

Si comunica che in data 16 novembre 2006 l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano - Societa Cooperativa», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Atri (Teramo), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 novembre 2005, ha avuto termine a seguito della restituzione della banca agli Organi ordinari nominati dall'Assemblea dei soci del 12 novembre 2006.

06A11397

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-290) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.